Cassazione penale sez. V, 10/05/2022, n.35997

RITENUTO IN FATTO

- 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 20 settembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, che aveva accertato la responsabilit penale di M.M., condannandolo alla pena di giustizia, esclusa la recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dellà??art. 625 c.p., comma 1, n. 7), in relazione al furto di una bicicletta ritenuta esposta alla pubblica fede in quanto posteggiata dalla persona offesa, I.S., allà??esterno della pizzeria à??(OMISSIS)à?• e sottratta alla stessa mentre stava lavorando nellà??esercizio commerciale.
- 2. Il ricorso per cassazione proposto nellâ??interesse di M.M. consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dallâ??art. 173 disp. att. c.p.p..
- 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dellâ??art. 625 n. 7 c.p..

Lamenta il ricorrente carenza di motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza della??aggravante per $\cos \tilde{A} \neg$ dire \hat{a} ??a contrario \hat{a} ?•, e cio \tilde{A} " in riferimento alla??esistenza del sistema di videosorveglianza esterno alla pizzeria, richiamando la??orientamento giurisprudenziale che ritiene la circostanza aggravante sussistente anche in presenza di un sistema videosorveglianza.

Il motivo censura la sentenza in quanto lâ??esposizione alla pubblica fede implica la necessità della stessa, che nel caso in esame difetterebbe per la natura non temporanea del parcheggio, come pure difetterebbe la consuetudine alla esposizione sulla pubblica via in assenza di catena antifurto.

- 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con lâ??aggravante contestata e al trattamento sanzionatorio, lamentando lâ??illogicità della motivazione che aveva valorizzato le precedenti condanne sia per il diniego della prevalenza delle attenuanti nel giudizio di bilanciamento, sia per la determinazione della pena al di sopra del minimo edittale con una dosimetria sproporzionata al fatto.
- 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte â?? ai sensi del D.L. n. 127 del 2020 art. 23 comma 8, â?? in data 21 aprile 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, quanto al primo motivo in quanto manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fatto buon governo del principio di diritto relativo allâ??aggravante in contestazione, quanto al secondo data la non sindacabilità della delibazione della Corte territoriale immune da difetti

motivazionali.

- 6. In data 5 maggio 2022 il difensore del ricorrente depositava conclusioni ai sensi del D.L. n. 137 del 2020 art. 23 comma 8 bis, con le quali insisteva nellà??escludere che il parcheggio sulla pubblica via fosse corredato dal requisito della necessitÃ, data la non temporaneità della sosta e lâ??assenza di meccanismi di chiusura, integrandosi in tal caso lâ??abbandono che esclude la circostanza aggravante in contestazione.
- 7. Il ricorso Ã" stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020 art. 23 comma 8, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto del D.L. n. 105 del 2021 art. 7, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso Ã" inammissibile.
- 2. Quanto al primo motivo rileva il Collegio come la sentenza impugnata dia conto con motivazione congrua della sussistenza della circostanza aggravante della esposizione della bicicletta alla pubblica fede, parcheggiata dal detentore sulla pubblica via, individuandone la causale della esposizione nella necessitÃ.
- 2.1 La Corte territoriale chiarisce come non vi fosse stata una vigilanza continua da parte della I., proprietaria della â??pizzetteriaâ?•, che si accorgeva del furto solo alle 22,15 del (OMISSIS), allâ??atto della chiusura del locale, mentre il furto era avvenuto, come emergeva dal sistema di video sorveglianza, alle 18,35. Inoltre la sentenza del Tribunale di Macerata dava atto che la I. nel pomeriggio aveva parcheggiato la propria bicicletta allâ??esterno del locale.

La Corte di appello richiamava poi lâ??orientamento giurisprudenziale che ritiene sussistente lâ??aggravante contestata anche in presenza di sistema di videosorveglianza, se non idoneo a garantire lâ??interruzione immediata dellâ??azione criminosa, essendo solo una sorveglianza specifica ed efficace a impedire la sottrazione del bene e tale, quindi, da escludere la configurabilità dellâ??aggravante contestata.

2.2 La sentenza impugnata fa buon governo dellâ??orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide e che qualifica lâ??aggravante contestata come esposizione alla pubblica fede per necessitÃ, e non per consuetudine.

Va premesso che la necessità di una maggiore tutela, che giustifica lâ??aggravante, consegue alla maggior garanzia di cui debbono essere circondate tutte le cose che, in quanto sottratte a una vigilanza continua e diretta del proprietario, si trovino esposte alla fede pubblica, che Ã" da intendersi quale fiducia nel pubblico, consiste nellâ??affidamento completo e continuo della cosa al senso di onestà collettivo (Sez. 2, n. 1313 del 08/10/1965, deo. 1966, De Colombi, Rv. 100412 â?? 01) e al sentimento di rispetto della proprietà altrui (Sez. 2, n. 11977 del 04/07/1989,

Panbianchi, Rv. 182026 â?? 01; Sez. 2, n. 4671 del 09/10/1987, dep. 1988, Grillo, Rv. 178145 â?? 01; Sez. 2, n. 1688 del 26/11/1965, dep. 1966, Gallo, Rv. 100753 â?? 01), nonché in una necessità tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi Ã" lecito pretendere (Sez. 5, n. 15386 del 06/03/2014, Cesaria, Rv. 260216 â?? 01).

A fronte di tale ratio della??aggrgvamento della pena, la??esposizione alla pubblica fede deve essere quindi determinata da una delle cause indicate nella norma, dovendo dipendere dalla consuetudine, ovvero dalla necessit o ancora dalla destinazione della cosa.

Eâ?? noto al Collegio lâ??orientamento che nega la sussistenza dellâ??aggravante di cui allâ??art. 625 c.p., comma 1, n. 7 sub specie di esposizione per consuetudine alla pubblica fede, nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto la consuetudine di cui allâ??art. 625, comma 1, n. 7 cit. designa la pratica di lâ??atto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali, desunta sulla base di condotte verificate come ripetitive in un ampio arco temporale e tali, pertanto, da essere riconducibili a notorietÃ: estremi, questi, non integrati nella specie, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine del ciclista quella di lasciare la propria bicicletta sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante lâ??utilizzo della chiave di cniusura in originaria dotazione ovvero della catena antifurto ordinariamente commercializzata come accessorio (Sez. 4, n. 9401 del 25/01/2017, Ciora, Rv. 269355 â?? 01; Sez. 4, n. 38532 del 22/09/2010, Catona, Rv. 248836 â?? 01; Sez. 5, n. 8450 del 17/01/2006, Smopech, Rv. 233765).

Nel caso in esame, per \tilde{A}^2 la Corte territoriale ha ritenuto individuabile non nella \hat{a} ??consuetudin \tilde{A} ©, bens \tilde{A} ¬ nella \hat{a} ??necessit \tilde{A} \hat{a} ?? il pre-requisito causale della esposizione alla pubblica fede richiesto dall \hat{a} ??art. 625, comma 1, n. 7.

Rispetto a tale opzione, anche da ultimo, la Corte di legittimità ha affermato che â??in tema di reati contro il patrimonio, sussiste lâ??aggravante di cui allâ??art. 625, comma 1, n. 7 c.p. â?? â??sub specieâ?• di esposizione per necessità alla pubblica fede â?? nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la stradaâ?• (Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Dicuonzo, Rv. 279343 â?? 01; Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018, dep. 2019, Tanzi, Rv. 275578 01, Sez. 4, n. 4200 del 20/10/2016, dep. 2017, Ribaga, Rv. 269128 â?? 01; Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 2013, De Santis, Rv. 254381 â?? 01).

Questa Corte ritiene condivisibile questo orientamento, facendo proprie le considerazioni espresse da Sez.5 De Santis, che ha chiarito come la lettera dellâ??art. 625 c.p., n. 7, intenda conferire rilevanza, in alternativa alla consuetudine, anche a situazioni di necessità o di obiettiva destinazione della cosa.

Il che rileva nel caso di una bicicletta, perch \tilde{A} © non \tilde{A} " un comportamento pi \tilde{A}^1 o meno consolidato negli usi delle persone a giustificarne lâ??esposizione alla pubblica fede, allorch \tilde{A} © il detentore lâ??abbia impiegata come mezzo di trasporto per raggiungere una destinazione diversa dalla propria abitazione, come \tilde{A} " per, un negozio, come nel caso in esame, un ufficio, lâ??appartamento di un conoscente, una biblioteca, bens \tilde{A} ¬ la pratica necessit \tilde{A} che egli la lasci lungo la pubblica via, essendo certamente impossibilitato a portarsela dietro.

Pu \tilde{A}^2 esservi o non esservi consuetudine, semmai, nellâ??apprestare sistemi di tutela contro il furto, appunto per impedire che altri se ne impossessino: ma ci \tilde{A}^2 non implica conseguenze di sorta sullâ??indefettibile e presupposta necessit \tilde{A} che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede, e non gi \tilde{A} perch \tilde{A} © esiste una consolidata abitudine in tal senso, bens \tilde{A} ¬ perch \tilde{A} © non sarebbe possibile fare altrimenti, quanto meno per elementare ragionevolezza.

Sez. 5, De Santis richiama anche altro precedente di questa Sezione, laddove si intese distinguere la nozione di â??necessità â?• di cui allâ??art. 625 n. 7 â?? per quanto da leggere in senso relativo, includendo ogni apprezzabile esigenza per lâ??adozione di condotte imposte da situazioni anche contingenti, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e trascuratezza nella vigilanza â?? rispetto ad una â??consuetudineâ?• da intendersi quale pratica di fatto generale e costante, ancorché non vincolata da esigenze imprescindibili (Sez. 5, n. 14978 del 24/03/2005, Rahmouni).

2.3 Il Collegio ritiene corretta la valutazione della Corte territoriale.

Nel caso in esame la bicicletta era stata utilizzata dalla persona offesa per recarsi al proprio esercizio commerciale e fu parcheggiata allâ??esterno dello stesso, a ridosso della â??pizzetteriÃ, allâ??interno della quale operava la persona offesa.

Non si versa in tema di mera comodit \tilde{A} , essendo l \hat{a} ??esposizione della bicicletta connessa ad una esigenza lavorativa e agli orari dell \hat{a} ??esercizio commerciale e dovendosi ritenere, come osservato in dottrina, che anche ragioni di convenienza possano essere idonee a configurare il requisito in esame, in quanto i ritmi della vita quotidiana possono integrare la necessit \tilde{A} dell \hat{a} ??esposizione, come \tilde{A} " per la ragione lavorativa in esame.

Per altro la necessit \tilde{A} \tilde{A} " da intendersi in senso relativo e non assoluto e ricomprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni (Sez. 5, n. 15386 del 06/03/2014, Cesaria, Rv. 260216 \hat{a} ?? 01).

In tal senso, questa Corte rileva come la necessit \tilde{A} dell \hat{a} ??esposizione possa essere riconosciuta per la sosta non solo momentanea, ma anche pi \tilde{A}^1 prolungata, purch \tilde{A} © temporanea, come nel caso in esame dalle ore del pomeriggio fino alle ore 18.35, ora del furto.

Neâ??, nel caso in esame, vi era esposizione per trascuratezza, in quanto la bicicletta era sottoposta a una vigilanza saltuaria da parte della proprietaria che essendo parcheggiata a ridosso del locale ove la stessa lavorava quale titolare.

Una bicicletta, in definitiva, \tilde{A} " esposta per necessit \tilde{A} , e non gi \tilde{A} per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi lungo la strada per una sosta connessa ad una esigenza temporanea non altrimenti risolvibile, appunto per questa necessitata, sottoponendola a una vigilanza anche saltuaria.

Pertanto può affermarsi che in tema di reati contro il patrimonio sussiste lâ??aggravante di cui allâ??art. 625, comma 1, n. 7 c.p., â??sub specieâ?• di esposizione per necessità alla pubblica fede, nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta anche prolungata, purché temporanea, a ridosso del proprio esercizio commerciale, allorché lâ??esposizione non sia determinata da ragioni di mera comodità o di mera trascuratezza.

Ne consegue, alla luce del consolidato orientamento maturato proprio in relazione alle biciclette collocate sulla pubblica via, per ragioni di necessit \tilde{A} , l \hat{a} ??inammissibilit \tilde{A} del motivo.

3. Anche il secondo motivo Ã" inammissibile.

La censura deduce che la motivazione relativa alla valutazione di equivalenza fra le circostanze e quella inerente la quantificazione della pena si fondi sullâ??unico elemento dei precedenti penali, dunque valutati due volte â?? operazione per altro non vietata â?? per le due pregresse delibazioni.

In vero la Corte territoriale fonda congruamente la conferma del giudizio di equivalenza sulla rilevanza dellâ??aggravante contestata e sulla gravità del fatto, quindi non solo sui precedenti penali.

Quanto al trattamento sanzionatorio richiama lâ??art. 133 c.p. e i suoi parametri, in questo caso i precedenti penali, anche di notevole gravitÃ, la spregiudicatezza della condotta, la negativa personalii:Ã e il generale comportamento dellâ??imputato, dimostratosi noncurante rispetto alle pregresse esperienze giudiziarie.

La Corte offre quindi una articolata e logica motivazione che pertanto, essendo le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte ci-costanze implicanti una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimitÃ, perché non Ã" frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed Ã" sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 â?? 01).

Anche in merito alla quantificazione della pena, la motivazione Ã" congrua e per altro la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 140 di multa risulta ben al di sotto della pena media, oltre la quale sarebbe necessaria una motivazione adeguata, per altro nel caso in esame già esistente.

Infatti non Ã" necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 â?? 01), perché quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dallâ??art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del:12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non Ã" necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui allâ??art. 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Requisiti motivazionali, per altro sussistenti nella sentenza impugnataâ?• che conducono alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza.

4. Allâ??inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dellâ??art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2022

Campi meta

Massima : Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., 'sub specie' di esposizione per necessit \tilde{A} alla pubblica fede, nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessit \tilde{A} e non gi \tilde{A} per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta anche prolungata, purch \tilde{A} © temporanea, a ridosso del proprio esercizio commerciale, allorch \tilde{A} © l'esposizione non sia determinata da ragioni di mera comodit \tilde{A} o di mera trascuratezza

Supporto Alla Lettura: Definizione: Il furto consiste nella sottrazione illegittima e dolosa della cosa altrui a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il furto Ã" disciplinato dallâ??art. 624 c.p. e sanziona lâ??impossessamento della cosa mobile altrui attraverso la sottrazione del bene al soggetto detentore al fine di trarne profitto per sé o per altri. Circa lâ??elemento soggettivo, il furto Ã" reato a dolo specifico, in quanto richiede non solo la coscienza e volontà di sottrarre al detentore la cosa mobile altrui e di impossessarsene, ma altresì il fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto. A differenza del reato di truffa, il furto si concretizza in una??azione realizzata sul bene altrui contro o in assenza della volontA del titolare, che viene definitivamente spogliato della cosa detenuta. La carica offensiva del delitto di furto risiede, dunque, nella condotta di sottrazione lesiva della sfera del consenso del detentore del bene, con conseguente danno alla sua integritA patrimoniale. Ai fini della realizzazione del furto, non Ã" necessaria la manifestazione di una volontà contraria allâ??apprensione del bene, data per presunta anche nelle ipotesi in cui lâ??impossessamento avvenga fuori dalla sfera di controllo del detentore in maniera clandestina ovvero sfruttando la sua momentanea carenza di attenzione. Qualora il furto venga commesso mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa si ravvisa lâ??integrazione della fattispecie autonoma di reato di cui allâ??art. 624 bis c.p., introdotta dalla legge n. 128/2001, oggetto peraltro di una recente riforma che ha ulteriormente inasprito la pena originariamente prevista. La formulazione della norma in esame persegue lo scopo di estendere la tutela della sfera domestica alla sfera del domicilio penalisticamente inteso, assorbendo nella nozione di privata dimora, certamente più ampia e comprensiva di quella di abitazione, tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Con la sentenza n. 52117/2014, le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute sulla questione del momento in cui si commette il reato di furto nei supermercati, affermando il principio secondo il quale superare le casse integra solamente il tentativo. Il furto con destrezza rappresenta un'aggravante del reato, che si verifica quando il ladro compie le azioni con particolari abilit \tilde{A} , astuzia o avvedutezza. $Ci\tilde{A}^2$ significa che la vittima viene sorpresa e non \tilde{A} " in grado di vigilare normalmente sull'oggetto in questione.